

**N. 10707/2015 REG.PROV.COLL.**

**N. 05514/2015 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5514 del 2015, proposto da Gianluca Valle, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Peticaro, con domicilio eletto presso Vincenzo Peticaro in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 146;

***contro***

Inarcassa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Chirulli, con domicilio eletto presso Paola Chirulli in Roma, Via Emilia, 88;

***e con l'intervento di***

ad

adiuvandum:

Gabriella De Gado, Paola Marazzi, Irene Lo Certo, Giampaolo Mattei, Fabio Sciarra, Bruno Massoli, Paola Bersotti, Maria Agostina Pagliaroli, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Peticaro, con domicilio eletto presso Vincenzo Peticaro in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 146;

***per l'annullamento***

- del provvedimento di Inarcassa prot. n. 0204531 del 17.03.2015, con cui è stato comunicato il rigetto dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi avanzata dal ricorrente in data 20.02.2015;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

e per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Inarcassa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Espone il ricorrente, arch. Gianluca Valle:

1. di essere componente del Comitato Nazionale dei delegati dell'Inarcassa, organo che ha tra gli altri, i compiti di stabilire i criteri generali a cui deve uniformarsi l'amministrazione della cassa e di approvare il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo di Inarcassa;
2. Inarcassa ha conferito ad un Fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso in data 31.1.2014 un patrimonio immobiliare pari a 490.600.00,00 euro;
3. di non avere avuto contezza di tale operazione di conferimento in quanto il Comitato Nazionale, di cui fa parte, non ha mai autorizzato tale conferimento né si è mai espresso nel merito dello stesso;
4. di avere richiesto, in data 20.02.2014, l'accesso agli atti di autorizzazione e/o approvazione delle operazioni di conferimento da parte del Comitato dei delegati e

di tutta la documentazione prodromica e connessa all'approvazione degli stessi atti, ivi compresa la relazione del Collegio dei revisori, al decreto interministeriale ex art. 8 co.15 Legge 122/10 autorizzativo del conferimento del patrimonio immobiliare e di tutta la documentazione allegata, al decreto interministeriale relativo ai piani triennali di investimento afferenti alle operazioni di conferimento del patrimonio immobiliare e a tutta la documentazione allegata, a tutte le missive intercorso tra la Cassa ed i Ministeri vigilanti, Lavoro ed Economia;

5. con il provvedimento impugnato Inarcassa ha rigettato la sua istanza con la seguente motivazione: “non si rinviene un interesse giuridico attuale e concreto all'accesso alla documentazione richiesta anche in considerazione del fatto che l'arch. Valle – proprio nella sua qualità di componente del Comitato Nazionale dei Delegati – ha già ricevuto, a suo tempo, tutti i documenti e le informazioni necessarie all'espletamento del suo mandato, in ordine all'iter del conferimento in questione”.

Il ricorrente contesta tale affermazione a supporto del rigetto della sua istanza, ritenendo che vi sia stata da parte di Inarcassa la violazione di legge, dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità, buon andamento e affidamento del cittadino nell'attività della P.A., la violazione degli artt. 3, 24 97 e 113 Cost., la violazione e/o mancata e/o errata applicazione degli artt. 1 e 22 e ss. L. n. 241/1990, l'eccesso di potere, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà, l'irragionevolezza, l'ingiustizia grave, l'illogicità manifesta.

Si è costituita in giudizio Inarcassa asserendo che:

1. la documentazione richiesta è già stata messa a disposizione del ricorrente, così come di tutti i delegati poiché prima di ogni seduta del CND viene trasmesso a tutti i delegati, almeno 15 giorni prima della riunione, un avviso di convocazione contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno in cui sono indicate le materie oggetto di trattazione;

2. l'argomento del conferimento del patrimonio immobiliare al Fondo è stato inserito all'ordine del giorno del 29-30 novembre 2012;
3. i verbali dell'adunanza e i relativi allegati sono stati allegati al bilancio di previsione 2013 e sono stati inviati ai delegati in occasione della convocazione della successiva adunanza del CND e messi online a disposizione degli stessi sulla e-teca;
4. la gestione del patrimonio immobiliare è stata oggetto di trattazione anche nell'adunanza del giugno 2014, con ulteriore pubblicità nelle forme di cui sopra;
5. con istanza del 25 gennaio 2014 il ricorrente aveva già chiesto l'accesso agli atti con riferimento alle cessioni del patrimonio immobiliare e la stessa è stata riscontrata con nota del 07.03.2014 ove è stato precisato che i documenti richiesti, contenenti i dettagli della gestione del patrimonio immobiliare, sarebbero stati messi a disposizione di tutti gli iscritti mediante pubblicazione sul portale informatico della Cassa;
6. i documenti richiesti sono stati in ogni caso consegnati all'arch. Croce che ne ha ricevuto copia anche per conto degli altri istanti, ivi compreso il ricorrente; la documentazione è stata, quindi, effettivamente pubblicata sul portale il 15 maggio 2014;
7. per quanto concerne le relazioni richieste del Collegio dei Revisori, anch'esse oggetto della richiesta, unitamente al resto della documentazione, esse sarebbero state redatte esclusivamente con riferimento ai bilanci preventivo e consuntivo e sono quindi state inviate ai delegati in occasione dell'adunanza del CND preposto alla loro approvazione e, quindi, pubblicate sul sito internet di Inarcassa dopo la loro approvazione;
8. anche le ulteriori determinazioni connesse agli acquisti e alle dismissioni di immobili sono state indicate nel piano triennale di investimento approvato con decreto dei Ministeri vigilanti, congiuntamente ai piani triennali di tutte le Casse di

previdenza private e privatizzate; anche tale piano è stato pubblicato sul sito di Inarcassa.

Secondo la tesi di Inarcassa, la originaria richiesta di accesso agli atti del ricorrente è stata soddisfatta mediante la consegna della documentazione contenente i dettagli della cessione immobiliare in questione, per cui l'istanza respinta non avrebbe avuto ragione di essere anche perché in qualità di membro del CND ne ha avuto contezza e ha espresso il proprio voto durante il periodo del suo mandato.

9. Inarcassa ritiene, nella sue difese, che il ricorrente non abbia un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata con il diritto di accesso e la richiesta sarebbe strumentale ad una sua candidatura nelle cariche sociali.

In vista della camera di consigli fissata per il 02 luglio il ricorrente ha replicato alle argomentazioni di Inarcassa chiedendo che il ricorso sia accolto.

Si sono costituiti in giudizio ad adiuvandum taluni dei conduttori degli immobili di Inarcassa, facenti parte del patrimonio immobiliare della Cassa di previdenza, che sarebbero stati conferiti al Fondo immobiliare per cui è causa, chiedendo che il ricorso sia accolto.

In vista della camera di consiglio del 02 luglio 2015, l'avvocato della resistente ha chiesto un rinvio della camera di consiglio in relazione a “concomitanti impegni professionali del difensore”. Il rinvio, come da verbale d'udienza, è stato accordato e la camera di consiglio è stata nuovamente fissata per il giorno 16 luglio 2015, quando la causa, uditi gli avvocati presenti, è stata introitata per la decisione.

## DIRITTO

Preliminarmente, occorre vagliare l'eccezione di difetto di interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti e documenti richiesti, sollevata dal difensore di Inarcassa. Il Collegio ritiene che la richiamata eccezione non ha pregio in quanto il ricorrente è titolare di tale interesse in forza dell'incarico ricoperto (in realtà in una doppia veste

di Delegato del Comitato Nazionale e di iscritto ad Inarcassa); del resto, la stessa difesa della resistente, nel momento in cui afferma che la documentazione (o almeno parte di essa) è già stata resa accessibile al ricorrente, implicitamente ammette che tale interesse legittimante vi sia stato al tempo della prima richiesta di accesso e quindi vi sia ancora. La circostanza che il ricorrente avrebbe in animo di ricandidarsi per una delle cariche sociali (e quindi starebbe utilizzando strumentalmente la richiesta di accesso per finalità “politiche”) appare inoltre superata dalla circostanza per cui già la prima richiesta di accesso agli atti (sullo stesso argomento) era stata positivamente riscontrata da parte dell’ente costituito.

Nel merito il ricorso è da accogliere.

L’intento del ricorrente sembra essere principalmente quello di verificare che l’operazione di dismissione del patrimonio immobiliare sia avvenuta “secondum legem” ed in particolare se siano stati rispettati i passaggi autorizzatori da parte dei due Ministeri vigilanti.

Per quanto riguarda i documenti e gli atti richiesti con l’istanza di accesso del 20.02.2015 (respinta con il provvedimento in questione), la pretesa del ricorrente è fondata con riguardo:

1. al decreto interministeriale ex art. 8 comma 15 della Legge 122/10 autorizzativo del conferimento del patrimonio immobiliare e a tutta la documentazione allegata;
2. al decreto interministeriale relativo ai piani di investimento afferenti alle operazioni di conferimento del patrimonio immobiliare e a tutta la documentazione allegata;
3. agli atti di approvazione e di autorizzazione delle operazioni di conferimento da parte del Comitato dei Delegati (con la documentazione connessa e prodromica) e alla Relazione del Collegio dei Revisori: la circostanza che l’argomento sarebbe stato trattato nell’adunanza del 29-30 novembre 2012 risulta smentita dall’ordine del giorno depositato come documento 3) dalla resistente; il fatto poi che sia stata votata

una mozione in ordine alla gestione del patrimonio non appare comunque un elemento soddisfacente dell'interesse ad accedere agli atti da parte del ricorrente anche perché la mozione aveva riguardo alla gestione delegata degli immobili e non al conferimento del patrimonio immobiliare ad un fondo immobiliare in gestione diretta, per cui non può affermarsi che il ricorrente ne abbia avuto contezza attraverso la trattazione della mozione trattata nella seduta del 29-30 novembre 2012.

4. Occorre inoltre rilevare che, per quanto concerne il verbale dell'adunanza del 2014, in cui era stato inserito all'o.d.g. l'argomento della "Gestione del patrimonio immobiliare", il ricorrente afferma di non avere mai ricevuto dal consigliere delegato a cui erano stati consegnati i documenti correlati ed in particolare il regolamento del Fondo InarcassaRE e il contratto tra Inarcassa e Fabrica SGR che regolamenta i contratti di cessione del patrimonio immobiliare di Inarcassa al Fondo InarcassaRE; si ritiene pertanto che anche questa documentazione debba essere oggetto dell'accesso in quanto connessa con l'approvazione delle operazioni di conferimento del patrimonio immobiliare. La circostanza che sia stata consegnata al delegato non esime comunque la resistente dal fornirla di nuovo, essendo evidente che, se il ricorrente l'avesse già acquisita, non avrebbe motivo di chiederla.

5. Infondata ed eccessivamente generica appare invece la richiesta di tutte "le missive intercorse tra al resistente ed i Ministeri vigilanti": l'interesse del ricorrente appare essere adeguatamente soddisfatto dall'accoglimento delle pretese sopraindicate per cui sul punto delle "missive" il ricorso va respinto.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere con riguardo ai documenti e atti richiesti alle lettere da a) a c) dell'istanza del 20.02.2015 e che Inarcassa debba procedere ad esibire e a fornire copia della citata documentazione nel termine di giorni trenta dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, se più breve, della presente sentenza.

Le spese del giudizio sono da porre a carico del soccombente nella misura indicata in dispositivo; vengono compensate nei riguardi degli interventori ad adiuvandum.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, ordina all'Inarcassa di consentire l'accesso ai documenti e agli atti richiesti nell'istanza di accesso del 20.2.2015, nelle lettere da a) a c), nella forma della esibizione e dell'estrazione di copia.

Condanna parte resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge. Spese compensate quanto agli interventori ad adiuvandum.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)